

Lezioni di diritto pubblico

di Maurizio Agate

§ 1 - LO STATO

L'uomo tende a dare vita ad organizzazioni sociali. Lo Stato è una particolare organizzazione umana giuridicamente rilevante. Lo Stato viene definito come un'organizzazione di un POPOLO sopra un TERRITORIO sotto un unico POTERE D'IMPERIO.

Lo Stato moderno è formato dai seguenti elementi:

- un TERRITORIO
- un POPOLO
- un VINCOLO DI SUBORDINAZIONE ad un potere supremo (c.d. sovranità).

Il **POPOLO** è da intendere in senso giuridico: costituisce il popolo l'insieme dei CITTADINI che costituiscono lo Stato.

Il popolo è concetto distinto da quello di popolazione: la popolazione l'insieme delle persone umane presenti sul territorio (comprende, solitamente, anche i cittadini stranieri). Il concetto di popolazione non comprende i cittadini residenti all'estero.

Il concetto di popolo si distingue anche da quello di nazione: una nazione è un insieme di individui legati da comunanza di lingua, costumi, sangue, tradizioni e religione. La nazione può essere definita anche come la "sintesi delle generazioni passate e future". Vi sono Stati i cui cittadini appartengono a più nazioni (si pensi alla Svizzera).

La cittadinanza è uno "status" dal quale derivano particolari doveri e diritti. La cittadinanza non si risolve nelle singole situazioni giuridiche, ma rappresenta una complessa posizione giuridica, cui fa capo ciascuna delle situazioni stesse.

Secondo la legge, il cittadino:

- gode dei diritti politici e dei diritti civili

(lo straniero gode solo dei diritti civili in condizioni di reciprocità -norma da ritenere implicitamente abrogata-).

- gode della protezione diplomatica dello Stato
- non può essere espulso dallo Stato
- salvo eccezioni, non può essere estradato (lo straniero può essere estradato tranne che per reati politici).

L'extradizione è la consegna di una persona all'autorità giudiziaria straniera, per essere giudicato per i reati commessi nello Stato estero. L'extradizione viene concessa quando vi è un apposito trattato.

I doveri del cittadino sono quelli indicati nella Costituzione:

- solidarietà politica, economica e sociale (art. 2)
- fedeltà alla Costituzione e alle leggi della Repubblica (art. 54)
- difesa della patria (art. 52)
- partecipazione al finanziamento della spesa pubblica (art. 53)
- assolvere alle funzioni di giudice popolare (art. 104).

Per le persone giuridiche non si parla di "cittadinanza", bensì di "nazionalità".

La cittadinanza può essere acquistata nei modi che seguono:

- **NASCITA**; diventa cittadino italiano:
 - il nato nel territorio (anche se figlio di ignoti, di apolidi o di stranieri che non gli trasmettono la propria cittadinanza);
 - il figlio di padre italiano, ovunque nato (oppure, chi è figlio di madre italiana, se il padre non lo è);
- **NATURALIZZAZIONE**; trattasi di un modo di acquisto della cittadinanza, nei casi previsti dalla legge, mediante D.P.R. previo parere del Consiglio di

Stato, su proposta del Ministro dell'interno;

la naturalizzazione è prevista per lo straniero o per l'apolide che risiede in Italia da un certo numero di anni (da tre a dieci, a seconda dei casi), oppure per lo straniero che ha prestato servizio (anche all'estero) alle dipendenze dello Stato italiano, per almeno cinque anni;

- PER OPZIONE;

lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto continuativamente fino al raggiungimento della maggiore età, può acquistare la cittadinanza richiedendolo espressamente (entro un anno dal compimento della maggiore età); vi sono, poi, altre ipotesi che riguardano stranieri e apolidi discendenti da cittadini italiani per nascita;

- PER MATRIMONIO;

la donna straniera che sposa un cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana. Lo stesso dicasi per l'uomo che sposa una cittadina italiana. Si richiede, per l'acquisto della cittadinanza italiana, la residenza nel territorio da almeno sei mesi (in alternativa, il coniuge straniero acquista la cittadinanza dopo che sono trascorsi tre anni dalla data di matrimonio); in ogni caso, per acquistare la cittadinanza è necessario un decreto del Ministro dell'interno, previa istanza dell'interessato.

La cittadinanza viene meno nei casi che seguono:

- acquisto della cittadinanza straniera seguito dal trasferimento all'estero della residenza
- rinuncia implicita
- rinuncia esplicita
- trasferimento di porzioni di territorio ad altri Stati.

A causa della diversità delle norme di diritto interno che regolano l'acquisto della cittadinanza, una persona potrebbe trovarsi in possesso della cittadinanza di più Stati.

Il **TERRITORIO** è la sede in cui il popolo è stabilmente e inscindibilmente organizzato. Esso è un elemento fondamentale della personalità dello Stato. Per territorio si intende il luogo della sovranità statale, entro il quale lo Stato dispone dello *jus excludendi alios*. Il territorio comprende:

- la terraferma (delimitata dai confini)
- l'atmosfera (il territorio si estende nell'atmosfera fino all'altezza che consente un effettivo esercizio della sovranità); lo spazio cosmico è extra-territoriale
- il sottosuolo e il fondo marino (fino alla profondità concretamente utilizzabile)
- il mare territoriale (è la zona di acqua adiacente alla costa); il codice della navigazione italiano stabilisce l'estensione del mare territoriale entro le dodici miglia marine dalla costa; gli Stati che volessero fissare tale estensione oltre le dodici miglia marine, devono trovare un accordo con gli altri Stati interessati; al di là del mare territoriale si estende il "mare libero".

Si considera, inoltre, appartenente al territorio dello Stato quello spazio racchiuso:

- negli aerei civili e nelle navi mercantili (solo quando si trovano sopra il mare libero)
- nelle navi e negli aerei da guerra, ovunque essi si trovino.

Le sedi diplomatiche degli altri Stati non si considerano porzioni del territorio di questi, ma aree protette da una speciale immunità.

La **SOVRANITA'** è il potere di imperio (o di supremazia) **ORIGINARIO**, **ESCLUSIVO** e **INCONDIZIONATO** che spetta allo Stato sopra tutti coloro che dello Stato fanno parte. La sovranità deriva dall'ordinamento giuridico interno. Sulla scorta della

sovranità, lo Stato può imporre coattivamente, ai destinatari delle norme giuridiche la propria volontà.

Il potere di imperio è il potere di fare eseguire coattivamente un comando. Tale potere è originario, in quanto nasce con lo Stato medesimo; è esclusivo, dato che spetta solo allo Stato; è illimitato, nel senso che soltanto lo Stato può contenere il proprio volere; è inalienabile, atteso che lo Stato non può trasferirne la titolarità se non estinguendosi; è indefettibile, in quantogli individui e le istituzioni minori non possono sottrarsi all'esercizio della sovranità.

La sovranità dello Stato si esplica con l'esercizio di suoi tre poteri fondamentali: potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Lo Stato è concepito come una persona giuridica pubblica. Esso nasce per il conseguimento di fini collettivi:

- difesa dall'esterno
- tutela dell'ordine interno
- conseguimento del progresso morale, intellettuale ed economico di tutta la collettività.

Nel nostro ordinamento la personalità giuridica dello Stato Italiano si desume dalle seguenti norme:

- dall'art. 28 della Cost. che prevede la responsabilità civile a carico dello Stato;
- dall'art. 42 e 43 Cost. che riconoscono allo Stato la titolarità del diritto di proprietà, al pari degli altri soggetti;
- dalle numerose leggi che regolano l'amministrazione del patrimonio dello Stato e la sua rappresentanza e difesa in giudizio; esse presuppongono che lo Stato per poter essere titolare di quei rapporti sia dotato di autonoma personalità giuridica;
- dal codice penale che prevede un'autonoma categoria di delitti "contro la personalità dello Stato" distinguendo altresì tra personalità di diritto internazionale e personalità di diritto interno.

Lo Stato ha capacità giuridica e capacità di agire, cioè, può essere titolare di diritti e doveri e può compiere atti giuridici (emanazione di leggi, stipulare contratti, pronunciare sentenze, ecc.).

Si dice che lo Stato è la più importante persona giuridica, atteso che tutte le altre persone giuridiche, pubbliche o private, ricevono il riconoscimento proprio dallo Stato.

Essendo un'entità impersonale, lo Stato agisce attraverso degli organi, formati da persone fisiche. Si distingue tra organi:

- **MONOCRATICI**; sono formati da una sola persona fisica (per esempio, il presidente della Repubblica, il prefetto, ecc.)
- **COLLEGIALI**; sono formati da più persone fisiche (si pensi alla Camera dei deputati, alla Corte Costituzionale, ecc.)
- **COMPLESSI**; sono organi collegiali formati, a loro volta, da più organi (il governo -organo complesso- è formato da più organi -collegiali e non- come i ministri, il consiglio dei ministri e il presidente del consiglio).

Giova notare che certi organi possono essere dipendenti da più persone giuridiche pubbliche: come può dirsi del Sindaco, che per verso è l'organo di vertice dell'amministrazione comunale, per l'altro ha la veste di "ufficiale del Governo".

Di fronte allo Stato-soggetto si ripropone subito il problema, comune a tutte le persone giuridiche, del come esse possano disporre della capacità di agire, cioè di compiere gli atti di esercizio delle loro attribuzioni. Secondo l'impostazione tradizionale del problema, le persone giuridiche difetterebbero di tale attitudine, se questa non fosse loro fornita da persone fisiche o più generalmente da esseri umani, collegati ad esse da particolari rapporti: i quali, a loro volta, sono stati e sono alternativamente costituiti dal **rapporto di rappresentanza** e dal **rapporto organico**.

Basti qui ricordare che quello di rappresentanza è un rapporto "trilatero", che vede agire un soggetto rappresentato, un soggetto rappresentante ed un soggetto terzo, con la conseguenza che sul rappresentato ricadono solo gli effetti dell'atto compiuto dal rappresentante, stipulando ad esempio un contratto con un terzo; al che si aggiunge che, nel

nostro ordinamento, il rappresentato non è vincolato dall'atto del rappresentante altro che "nei limiti delle facoltà conferitegli".

Lo Stato nasce per forza propria in modo:

- **ORIGINARIO**; quando si costituisce su un territorio di nessuno
- oppure **DERIVATO**; quando la sua nascita si pone in relazione con la modificazione o l'estinzione di uno Stato preesistente.

Per **MODIFICAZIONE** di uno Stato si intende:

- l'aumento o la diminuzione del territorio
- la variazione dell'ordinamento giuridico interno (deve trattarsi di una radicale trasformazione in quanto il mutamento di alcune leggi ordinarie oppure la revisione costituzionale non danno origine alla modificazione dello Stato).

La modificazione può dipendere da:

- un processo violento
- una decostituzionalizzazione (intesa come mutamento sostanziale della Costituzione).

Lo Stato acquista una personalità di diritto pubblico in conseguenza diretta della sua venuta ad esistenza. Il riconoscimento degli altri Stati ha funzione dichiarativa, non costitutiva. Tale personalità viene meno con l'estinzione dello Stato.

§ 2 - L'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

Le norme di diritto internazionale derivano da due fonti:

- le consuetudini
- i trattati.

Le norme di origine consuetudinaria sono numerosissime: ne sono esemplificazioni quelle che comportano il riconoscimento dell'immunità delle ambasciate, quelle che regolano la circolazione delle navi nel mare aperto e quelle che stabiliscono l'obbligo di rispettare i patti con gli altri Stati. Le norme consuetudinarie sono come è noto non scritte.

I trattati sono accordi tra due o più Stati per regolare questioni di interesse comune. I trattati vincolano solo gli Stati che li hanno sottoscritti. La firma del trattato da parte dei capi di Governo di ciascuno Stato o del ministro degli esteri non è sufficiente a fare entrare in vigore le norme contenute nell'accordo. E' altresì necessaria la ratifica, quasi sempre operata a livello dei singoli Parlamenti. Dopo la ratifica, gli Stati sono soliti scambiarsi i reciproci documenti di ratifica.

§ 3 - LA COSTITUZIONE

La Costituzione è un complesso di norme fondamentali, generalmente contenute in un documento solenne, avente natura giuridica di legge fondamentale dello Stato. La costituzione descrive i tratti essenziali dell'organizzazione statale e fissa i diritti e i doveri del cittadino nei confronti dello Stato.

Le costituzioni possono essere:

- **OTTRIALE/VOTATE**; sono ottriate le costituzioni che il sovrano ha concesso al popolo

con atto spontaneo (si pensi allo Statuto Albertino); sono votate le costituzioni che il popolo stesso si è dato attraverso un'assemblea costituente;

- RIGIDE/FLESSIBILI; sono rigide le costituzioni (come quella italiana) che possono essere modificate solamente attraverso una procedura particolare; sono flessibili le costituzioni le cui norme sono modificabili con la procedura prevista per le leggi ordinarie
- SCRITTE/CONSUETUDINARIE.

In uno Stato costituzionale il potere non è concentrato nelle mani di una singola persona; la costituzione stessa prevede una pluralità di organi (detti, appunto, costituzionali) che, trovandosi in una posizione giuridica di parità, ricevono una serie di attribuzioni esclusive.

Attraverso l'esistenza di più organi costituzionali si realizza il principio della divisione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) che è stato da sempre ritenuto una garanzia di libertà.

La separazione dei poteri non è, tuttavia, realizzata in modo assoluto, anche negli Stati maggiormente democratici. Il nostro ordinamento consente alcune importanti deroghe:

- il Governo, organo esecutivo, esercita, con precisi limiti, la funzione legislativa quando emana un decreto legge o un decreto legislativo o un regolamento)
- il Parlamento, organo legislativo, svolge funzioni amministrative nel momento in cui approva il bilancio statale, o funzioni giurisdizionali quando dispone inchieste di natura politico-giudiziaria
- gli organi giurisdizionali esercitano funzioni amministrative nel compimento di atti di "volontaria giurisdizione" (nomina del tutore o curatore e controllo sugli atti di questo, ecc.).

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano si pronunciò, in sede di referendum istituzionale, per la forma repubblicana ed elesse i propri rappresentanti per l'assemblea costituente. La Costituzione italiana venne approvata nel suo testo definitivo in data 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione repubblicana si compone di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali. Rispetto allo Statuto Albertino la Costituzione è votata e rigida; in aggiunta, molte delle sue norme in essa contenute hanno "natura programmatica", cioè, sono destinate al Parlamento che deve attuarle con appositi provvedimenti di legge.

Si dice che la Costituzione è "aperta", in quanto alcune norme sono formulate genericamente in modo tale da poter essere diversamente interpretate nel tempo.

Gli articoli da 1 a 12 statuiscono i principi fondamentali.

Gli articoli da 13 a 54 enunciano i diritti e i doveri dei cittadini.

Gli articoli da 55 a 139 descrivono l'ordinamento della Repubblica italiana.

All'interno della Costituzione non vi è una gerarchia di norme. Il testo elaborato dall'assemblea costituente è il risultato di un processo di mediazione tra forze politiche tra loro discordi anche, sul piano ideologico.

Dottrina e giurisprudenza hanno identificato due categorie di norme costituzionali:

- NORME PRECETTIVE; tali norme hanno un'efficacia giuridica diretta (si pensi all'art. 14 Cost) o indiretta (vedere l'art. 34 Cost);
- NORME PROGRAMMATICHE; hanno un unico scopo: il parlamento deve tenere presenti, quando legifera, i principi in esse contenuti; anche le norme programmatiche hanno efficacia giuridica (esse, infatti, vincolano i comportamenti del legislatore e devono essere considerate da chi interpreta la legge).

I principi fondamentali costituiscono la chiave di lettura di tutte le altre norme costituzionali. Essi sono:

- PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA; tutti i cittadini devono avere la possibilità di partecipare, anche indirettamente, alla gestione della cosa pubblica.

L'Italia è una REPUBBLICA DEMOCRATICA. Si ha una repubblica quando il capo dello Stato è eletto a tempo determinato. La repubblica può avere due forme: repubblica presidenziale e repubblica parlamentare; nel primo caso, il capo dello Stato è anche capo del Governo; egli nomina e revoca personalmente i ministri, i quali sono responsabili solo nei suoi confronti; nel secondo caso, il capo dello Stato non è anche capo del Governo e i ministri rispondono solo di fronte al parlamento. Una repubblica non è necessariamente anche una democrazia: si ha democrazia quando il governo è del popolo (inteso come corpo elettorale). L'Italia è una Repubblica parlamentare. Il carattere democratico della Repubblica italiana si desume dalle seguenti norme costituzionali:

- (art. 1) l'autorità del governo deriva dal consenso della maggioranza del corpo elettorale
 - (art. 3) tutti hanno diritto a partecipare all'organizzazione dello Stato
 - (art. 49) tutti hanno diritti, attraverso la costituzione di un partito, a determinare la politica nazionale.
- PRINCIPIO LAVORISTA; l'Italia è un Paese fondato sul lavoro; il lavoro è un diritto di tutti i cittadini, i quali devono, col proprio lavoro, contribuire al progresso morale e materiale della società.
- PRINCIPIO DI LIBERTÀ; l'ordinamento giuridico deve garantire la massima libertà di pensiero e di azione, sempre che questa non sia lesiva dell'altrui libertà.
- PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA; l'ordinamento giuridico deve realizzare una uguaglianza formale e sostanziale tra cittadini (art. 3 Cost).

Il principio di uguaglianza non riguarda solo i cittadini. In sostanza tale principio è destinato al legislatore, il quale deve astenersi dal determinare discriminazioni basate sul sesso, sulla razza, ecc..

La stessa Costituzione prevede alcune deroghe a tale principio (ad esempio, uno speciale trattamento è riservato ai discendenti dei Savoia; le minoranze linguistiche sono tutelate). La statuizione che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, implica la soppressione di tutti i titoli nobiliari. Accanto a questa uguaglianza formale, viene perseguita anche un'uguaglianza sostanziale, la quale non mira a realizzare una società livellata, bensì a eliminare i privilegi e le sperequazioni mancanti di giustificazione.

- PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE; lo Stato vuole rimuovere le condizioni di inferiorità delle classi sociali subalterne; tutti i cittadini devono concorrere alla realizzazione di questo obiettivo.
- PRINCIPIO DI PLURALITÀ; lo Stato incoraggia il pluralismo delle opinioni, degli interessi, della fede religiosa, ecc..
- PRINCIPIO DI COESISTENZA PACIFICA E DI COOPERAZIONE TRA STATI.

§ 4 - I DIRITTI E LE LIBERTÀ

I diritti soggettivi possono essere suddivisi in:

- privati
- pubblici

questi ultimi sono descritti nella prima parte della Costituzione. Essi sono:

I diritti di libertà sono diritti soggettivi pubblici che *consistono essenzialmente nella facoltà di disporre liberamente del bene loro oggetto e nella pretesa a che i pubblici poteri (ed i terzi in genere) non intervengano illegittimamente a turbare la sfera di libertà da essi*

riconosciuta al titolare.

La titolarità compete a tutti (indipendentemente dalla cittadinanza). Se la Costituzione esplicitamente ne restringe la validità ai soli cittadini ciò non vieta al legislatore ordinario di estenderla agli stranieri. Compete anche alle formazioni sociali ed ai soggetti astratti di diritto.

Essi costituiscono inoltre la premessa logica di tutte le altre categorie di diritti soggettivi pubblici (diritti civili e politici sono addirittura concepibili come estensione e completamento dei diritti di libertà).

- **DIRITTI CIVILI**; tali diritti garantiscono al cittadino una sfera giuridica privata rispetto alla quale lo Stato non può interferire; distinguiamo:

- la **libertà personale** (artt. 13-16); nessuno può essere arrestato o perquisito se non per ordine dell'autorità giudiziaria e nei casi tassativamente previsti dalla legge; eccezionalmente può effettuarsi il fermo di polizia (la cui convalida deve essere richiesta all'autorità giudiziaria entro 48 ore); nell'ipotesi di mancata convalida, gli effetti del fermo decadono entro 48 ore; il cittadino può liberamente soggiornare e circolare nel territorio, salvo limitazioni legali per motivi di sicurezza e sanità; la segretezza della corrispondenza può essere violata a particolari condizioni con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (si pensi al diritto del curatore del fallimento di trattenere la corrispondenza relativa al patrimonio del fallito);

la libertà personale è intesa ex art. 13 Cost. come facoltà di disporre liberamente della propria persona fisica. Essa si distingue dagli altri diritti di libertà che senza di essa non potrebbero attuarsi (mentre la privazione di quest'ultimi non pregiudica conseguentemente la libertà personale). Limiti: quelli disposti dall'art. stesso in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Vi sono poi limiti riguardo il divieto di ogni violenza fisica e morale e le modalità del trattamento durante la privazione della libertà (art. 27 Cost., art. 13 Cost.). Gli artt. 30 e 32 Cost. inoltre prevedono la restrizione della libertà con finalità educative (assegnazione al riformatorio) o sanitarie (ricovero coattivo di alienati ed intossicati in appositi istituti). Sempre l'art. 32 Cost. prevede che per determinati trattamenti sanitari è necessaria una esplicita previsione legislativa. Disposto che richiama quello dell' art. 5 c.c. secondo cui è vietato ogni atto dispositivo del proprio corpo che leda l'integrità fisica.

La *libertà di domicilio* va intesa il più ampiamente possibile, comprendendo il significato civilistico, penalistico e tributario. La sua tutela è prevista dall'art. 14 Cost. che ne prevede l'inviolabilità tranne nei casi di legittimo ordine dell'autorità giudiziaria. Solo eccezionalmente per motivi di sanità, incolumità pubblica o economico-fiscali le ispezioni possono realizzarsi senza tale ordine; inoltre le autorità di polizia possono procedere a perquisizioni e a sequestri unicamente sulla base di sospetto della presenza di armi o materie esplosive.

La *libertà di circolazione e di soggiorno* è riservata ai soli cittadini. Mai può essere limitata per motivi politici ma solo per ragioni di sicurezza e sanità riguardanti l'accesso ad un'area delimitata.

Ex art. 15 Cost. è inviolabile la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione salvo legittimo atto motivato dell'autorità giudiziaria. Indipendentemente dal mezzo di trasmissione vi è la pretesa nei confronti dei destinatari e delle altre persone che ne vengano eventualmente a conoscenza di non divulgarne il contenuto. Conformemente nel '74 è stata abrogata la facoltà degli organi di polizia giudiziaria di intercettare senza autorizzazione della magistratura conversazioni telegrafiche e telefoniche. (Da parte di taluni si è parlato anche di un più ampio ed autonomo diritto alla riservatezza per ogni attività e manifestazione attinenti all'intimità della persona).

- la **libertà di riunione** (art. 17); per le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico non si richiede alcun preavviso; per le riunioni tenute in luoghi pubblici bisogna dare un preavviso all'autorità (che pur vietare la riunione solamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica); il preavviso è di tre giorni;

Luogo pubblico è ogni zona di libero e pubblico transito (strade, piazze, etc.); *luogo aperto al pubblico* ogni luogo passibile di limitazione in ordine all'ingresso da parte di chi ne ha la disponibilità (chiese, bar, cinema, etc.).

Il raggruppamento di persone deve avere carattere non stabile né meramente occasionale. Tale diritto ha due limiti:

1. deve svolgersi pacificamente e senz'armi;
 2. limitatamente alle riunioni in luogo pubblico è necessario dare preavviso alla locale autorità di p.s. da parte dei promotori. Tali riunioni, per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, possono svolgersi con delle cautele o addirittura possono essere vietate.
- La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimi alcuni articoli del t.u.l.p.s. che estendevano il limite ai luoghi aperti al pubblico e prevedevano l'obbligo di preavviso per le riunioni religiose in luogo non pubblico.

- la **libertà di associazione** (art. 18); sono vietate le associazioni malavitose, quelle segrete quelle che perseguono scopi politici da attuare mediante organizzazioni militari;

l'associazione differisce dalla riunione per:

- temporaneità
- organizzazione
- esistenza dell'atto costitutivo.

Sono vietate solamente :

1. le associazioni segrete (cfr. L. n. 17 dell'82)
2. le associazioni militari o paramilitari aventi finalità politiche.

La libertà di associazione è poi rafforzata dalle altre (religiose, sindacali, politiche).

- la **libertà di culto** (artt. 19-20); gli atti che possono avvenire in pubblico non devono violare le regole del buon costume;

L'**art. 19 Cost.** la garantisce a tutti (non solo ai cittadini). Comprende la facoltà di professare la propria fede, di esercitarla in forma individuale e associativa, in privato e in pubblico (libertà di culto), di propagandarla. Unico limite costituzionale: la non contrarietà al buon costume da intendersi come insieme di principi a tutela della morale sessuale, non dell'etica sociale - concetto troppo ampio ed equivoco.

Ancora l'**art. 20 Cost.** protegge tale libertà impedendo limitazioni legislative e gravami di carattere fiscale. Tutto ciò in combinazione coll'**art. 3 Cost.** prevedente uguale dignità sociale di tutti i cittadini.

Infine ricordiamo gli **art. 7 e 8 Cost.** riguardanti i rapporti fra stato e chiesa cattolica e confessioni non cattoliche. Non si tratta di privilegio ma casomai maggiore considerazione per motivi storico sociali.

- la **libertà di pensiero** (art. 21); la libertà di stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura; l'eventuale sequestro motivato ad opera dell'autorità giudiziaria può avvenire solo in limitati casi previsti dalla legge;

Ex **art. 21 Cost.** la libertà di manifestazione del pensiero è conferita a tutti (anche stranieri). Il diritto consiste dunque nella possibilità di manifestare il proprio pensiero con la parola lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Trattasi di un diritto, questa volta, che adempie ad una fondamentale funzione sociale negli stati a democrazia pluralista : la libera formazione della pubblica opinione che a sua volta, sotto un determinato profilo, si identifica con la volontà popolare. Compresi in tale diritto anche il c.d. diritto al silenzio (di non manifestare il proprio pensiero) e la facoltà ad informare (libertà di informazione). Discusso invece è il diritto all'informazione. Unici limiti : il buon costume, limiti desumibili dalla tutela della onorabilità, divieto di apologia ed esaltazione del fascismo.

Parlando di stampa (il legislatore costituzionale non ha preso in considerazione gli altri moderni mezzi di comunicazione di massa) l'**art. 21 Cost.** prevede il divieto di ogni forma di autorizzazione preventiva e di censura mentre il sequestro degli stampati può avvenire solo per atto motivato della autorità giudiziaria. Problemi riguardo la stampa in ordine al segreto istruttorio. Per la televisione nel 1976 si è abolito il monopolio pubblico purché le reti private fossero autorizzate dallo Stato e non eccedenti gli ambiti locali.

- la **libertà di iniziativa economica** e il diritto di proprietà.

Le libertà fin qui descritte spettano a tutti coloro che sono in possesso della capacità giuridica, la quale non può essere revocata; per i diritti di libertà la Costituzione stabilisce una **RISERVA DI LEGGE**: tali diritti possono essere limitati solamente nei modi e nei casi indicati da apposite leggi del parlamento; per alcune fattispecie viene prevista, come abbiamo visto, anche una **RISERVA DI GIURISDIZIONE**: solo un giudice può concretamente limitare le libertà dell'individuo; i provvedimenti in parola devono sempre essere motivati (ciò garantisce le possibilità di difesa);

- **DIRITTI POLITICI**; i più importanti diritti spettanti ai cittadini sono:
- il diritto di elettorato attivo
- il diritto di elettorato passivo
- il diritto di petizione
- il diritto di associarsi liberamente in partiti politici;

I diritti politici sono diritti soggettivi pubblici il cui esercizio attua in via immediata il principio della sovranità popolare. Implicano nei titolari la pretesa di partecipare alla formazione della volontà politica mediante gli istituti di democrazia rappresentativa o mediante istituti di democrazia diretta. Sono presenti nel nostro ordinamento:

il diritto di elettorato attivo

Conferisce al cittadino la qualità di soggetto politico dell'ordinamento attribuendogli la pretesa di esercitare il c.d. diritto di voto regolato all'art. 48 Cost. (il quale lo classifica anche come dovere civico rendendo teoricamente giustificabili sanzioni contro chi omette di esercitarlo).

Spetta a chi:

- è cittadino italiano
- è maggiorenne (il legislatore ordinario stabilisce la maggiore età, oggi 18 anni); per l'elettorato attivo al Senato il limite è 25 anni
- non si trovi in una situazione di incapacità elettorale prevista dalla legge (interdetti e inabilitati per infermità di mente, i falliti ma non oltre i 5 anni dalla sentenza, i sottoposti a misure di prevenzione di polizia e a misure di sicurezza, i condannati a pene che importino interdizione dai pubblici uffici e per delitti infamanti specifici, i membri e i discendenti di casa Savoia).

Il diritto di elettorato passivo

comporta la facoltà di presentarsi quali candidati alla titolarità di un ufficio elettivo e conferisce eventualmente la pretesa di essere eletti. Mentre ex art. 56 Cost. possono divenire deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto il venticinquesimo anno, per l'art. 58 Cost. il limite di età per il Senato è di quarant'anni.

Sono esclusi coloro che non hanno il diritto all'elettorato attivo e i titolari di un ufficio amministrativo, di un ufficio all'estero e i titolari di cariche in imprese aventi rapporti con lo Stato.

Si noti che non tutti i pubblici funzionari sono dipendenti pubblici. Per esempio i parlamentari. Solo per i dipendenti pubblici che siano pubblici funzionari vale l'art. 97. Cost. che prevede la nomina per concorso.

il referendum

Soprattutto riguardo il referendum è sorto il problema di compatibilità fra democrazia rappresentativa e singole forme di democrazia diretta, data la possibilità di alterazione del corretto funzionamento dell'ordinamento (reiterazione di referendum nel corso della legislatura con intralcio dell'attività di governo e parlamento, cui si aggiunge il significato politico degli esiti che influenza la stabilità del governo stesso).

Per ciò è rimesso alla disciplina del legislatore ordinario regolare le modalità di esercizio di questi istituti in modo da non snaturarne il significato integrativo. Infatti il referendum può definirsi come atto normativo con forza legislativa conferito alla volontà popolare. Lo Spagna Musso distingue:

Referendum statali, referendum regionali, territoriali.

I referendum statali si distinguono a loro volta in referendum abrogativi e referendum confermativi.

il referendum abrogativo

ex art. 75 Cost., su richiesta di 500.000 elettori o di 5 Consigli Regionali è indetto

referendum popolare per deliberare l'abrogazione parziale o totale di una legge o di un atto avente valore di legge.

Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

- le leggi di bilancio
- le leggi di amnistia e di indulto
- le leggi di ratifica dei trattati internazionali
- le leggi tributarie

(le prime tre sono d'altra parte atti di indirizzo politico sottratti al potere legislativo).

Possono parteciparvi tutti i cittadini che possono essere elettori alla camera dei deputati.

Procedimento del referendum abrogativo:

- a) __Iniziativa per la raccolta delle firme da parte dei promotori
 - b) __Deposito delle sottoscrizioni presso la cancelleria della corte di cassazione
 - c) __Accertamento della legittimità della richiesta effettuato per la parte procedurale dalla stessa Corte di cassazione, per l'ammissibilità costit. da un organo denominato "ufficio centrale per il referendum".
 - d) __Indizione della votazione, previa delibera del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente della Repubblica.
 - e) __Votazione e scrutinio
 - f) __Dichiarazione del risultato. Nel caso questo sia favorevole il capo dello Stato, previa attestazione dell'ufficio centrale per il referendum, dichiara con decreto l'abrogazione delle disposizioni di legge oggetto del referendum. L'abrogazione decorre di regola dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale. Per ragioni di opportunità si può far decorrere fino a massimo 60 giorni dalla pubblicazione.
- per quanto riguarda i rischi di intralcio del referendum nel funzionamento delle istituzioni si ovvia soprattutto con limitazioni cronologiche e impedendo più di una convocazione all'anno. Il referendum non ha corso quando durante lo svolgimento del procedimento la disposizione relativa venga abrogata o modificata sostanzialmente.

il referendum confermativo

è detto anche referendum costituzionale. E' regolato dall'art. 138 Cost. e per le modalità attuative dalla legge n. 352 del 1970. E' detto confermativo perché consiste in una conferma popolare delle leggi di revisione od integrazione costituzionale approvate nella seconda votazione solo a maggioranza assoluta da parte dei componenti delle camere e non con la maggioranza qualificata dei due terzi, nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione provvisoria di dette leggi modificative ne facciano richiesta come minimo un quinto dei componenti di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Il referendum confermativo consiste dunque in un concorso popolare alla determinazione di una volontà di legislazione costituzionale come aggravamento della procedura di revisione. Così la legge di revisione costituzionale appare come un atto complesso dovuto all'incontro di più volontà normative. Solo il referendum consultivo, in cui il corpo elettorale esprime solo un'una proposta od un parere giuridicamente non vincolanti, non ha natura normativa. Esso però di regola non si riscontra a livello statale ma solo a quello regionale ed infra-regionale (es. Sardegna).

Per quanto riguarda il referendum regionale esso può essere indetto per: - approvare la fusione di regioni esistenti o per la creazione di nuove regioni - per abrogare o meno leggi o regolamenti regionali (l'ammissibilità dipende dallo Statuto) - per l'istituzione di nuovi comune e il cambio delle loro denominazioni (consultivi).

l'iniziativa legislativa popolare

Il Popolo ex art. 71 Cost. può esercitare direttamente l'iniziativa legislativa proponendo al parlamento, tramite almeno 50.000 elettori, un progetto di legge redatto per articoli e il parlamento è tenuto a prendere in considerazione tale progetto.

Ex art. 123 Cost. riguardo gli statuti regionali, tale iniziativa è possibile anche a livello regionale con le modalità previste dagli statuti.

Fra gli istituti di democrazia diretta alcuni ricordano anche il diritto di petizione popolare con cui i cittadini portano a conoscenza delle camere determinate situazioni o necessità, chiedendo alle camere stesse di esaminare tali situazioni o di provvedervi tramite lo strumento legislativo. Tale diritto è facilmente esercitabile in quanto spetta a ogni i cittadini anche non iscritti nelle liste elettorali, non richiede formalità e disegno di legge.

- i **DIRITTI CIVICI**; sono i diritti di ottenere dallo Stato talune prestazioni:
- diritto di intraprendere azioni in giudizio

- diritto di ottenere l'ammissione alle scuole pubbliche;
- ecc.

il diritto alla salute e quello allo studio non sono diritti soggettivi PERFETTI (in altri termini, il cittadino non può agire in giudizio contro lo Stato);

- **DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI**; sono i diritti che il singolo ha nei confronti dello Stato a tutela delle sue stesse possibilità di esistenza:
 - diritto al lavoro (anche questo non è un diritto soggettivo perfetto)
 - diritto alle diverse forme di assicurazioni sociali
 - ecc.

a) Diritti economici

il diritto di proprietà privata.

E' garantito dall'art. 42 Cost. che distingue proprietà pubblica e privata di cui alla legge è demandato l'obbligo di garantirne la funzione sociale e l'accessibilità a tutti. Nella tutela è compreso anche il diritto alla successione mortis causa. Per tutelare gli interessi collettivi sono posti :

-limiti al diritto . Oltre quelli visti della funzione sociale e della accessibilità a tutti ve ne sono altri particolari. L'art. 44 Cost. prende infatti in considerazione la proprietà terriera privata che con la finalità di un razionale sfruttamento del suolo e per l'equità dei rapporti sociali viene limitata (pericolo latifondo), ne è promossa ed imposta la bonifica, viene aiutata la piccola e media proprietà e disposti provvedimenti a favore delle zone montane.

Vi sono poi limiti che danno fondamento all'intervento dello Stato:

art. 42 Cost. riguardo la possibilità di esproprio. la Corte Costituzionale ha stabilito che l'indennizzo non deve comportare un integrale risarcimento, bensì un equo contributo secondo parametri fissati dalla pubblica amministrazione senza che abbia valore puramente simbolico ed irrisorio. Ancora l'art. 43 Cost. legittima collettivizzazioni o nazionalizzazioni di imprese determinate o di loro categorie, che a fini di utilità generale e con legge si possono riservare originariamente o trasferire (per espropriazione) allo stato, ad enti pubblici, a comunità di lavoratori o utenti, purchè :

1. si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio
2. abbiano carattere di preminente interesse generale.

-provvedimenti di incentivazione a favore di determinate forme di proprietà. Abbiamo già visto l'art. 44 Cost. sulla proprietà terriera e vediamo l'art. 47 Cost. che prevede il favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice ed all'investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

La libertà di iniziativa economica.

Consiste nella possibilità per ogni soggetto privato, persona fisica o soggetto astratto di diritto, di porre in essere una attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi.

Anch'essa incontra limiti costituzionali. All'art. 41 Cost. si dichiara che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'*utilità sociale* o con forme d'esercizio che siano di *danno alla sicurezza, libertà, dignità*. Ciò giustifica l'intervento dello Stato

mediante una politica di programmazione economica nelle forme e con forza di legge.

Ancora riguardo i diritti economici va ricordata la tutela della cooperazione economica e dell'artigianato (art. 45 Cost.), del risparmio nelle sue varie forme (art. 47 Cost.), il riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende (art. 46 Cost.).

b) Diritti sociali, in particolare per i cittadini lavoratori.

La disciplina costituzionale in materia è espressione di un fondamentale compromesso politico raggiunto in sede di assemblea costituente che mentre concede ai cittadini di esercitare la libertà di iniziativa economica e il diritto alla proprietà privata, nel contempo ne subordina l'esercizio ad una direzione pubblica dell'economia. Attraverso di essa lo Stato può intervenire a favore dei cittadini più deboli economicamente, rimuovendo gli ostacoli economico sociali al pieno sviluppo della persona umana ed alla democraticità dell'ordinamento. si configura così come uno stato sociale.

Le modalità di questo intervento sono rimandate al legislatore ordinario che dovrà dare significato a formule come: "utilità sociale, preminente interesse generale", etc. C'è dunque uno spazio discrezionale duttile alle spinte delle forze politiche del momento.

b) Diritti sociali

In collegamento ai valori sanciti all'art. 3 Cost. il nostro si può dire uno Stato sociale.

1. Il *diritto al lavoro* ex art. 4 Cost. E' un principio essenziale del nostro ordinamento. La dottrina è concorde nel ritenere che si tratti non di un diritto in senso tecnico che da azione in giudizio per la sua soddisfazione, ma solo un orientamento programmatico imposto al legislatore che, anche ai sensi dell'art. 4 Cost., deve promuovere le condizioni per rendere effettivo tale diritto. Per lo Spagna Musso però in tale art. vengono in rilievo delle facoltà e delle pretese che non richiedono l'intervento del legislatore: infatti il lavoro oggetto del diritto può intendersi sia in senso lato come qualsiasi attività umana tendente alla produzione di una qualsiasi utilità sociale - e in tal senso è stabilita la libertà di lavoro - sia come lavoro svolto in condizione di subordinazione o di inferiorità. E in questo significato non può esistere una pretesa in senso tecnico ad ottenere un lavoro subordinato o a mantenerlo, ma solo un programma rimesso alla volontà del legislatore ordinario. Un momento realizzante tale programma può considerarsi per esempio la Legge n. 300 del 1970 sullo *statuto dei lavoratori*.

Il diritto al lavoro ha anche però un carattere di doverosità così che il cittadino, qualora rinunci allo svolgimento di una attività lavorativa in mancanza di una giustificazione oggettiva, può essere oggetto di determinate sanzioni.

2. Il *diritto all'emigrazione* ex art. 35 Cost. che non è un mero diritto di libertà in quanto conferisce la pretesa per il cittadino che lavora all'estero di ottenere prestazioni assistenziali da parte dello stato.

3. Il *diritto dei lavoratori subordinati ad una retribuzione proporzionata al lavoro svolto, al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite* ex art. 36 Cost.

4. Il *diritto della donna lavoratrice e del minore ad ottenere a parità di lavoro, parità di retribuzione* ex art. 37 Cost.

5. Il *diritto dei cittadini inabili al mantenimento e all'assistenza sociale* ex art. 38 Cost.

6. Il *diritto alla salute* ex art. 32 Cost. con particolare rilievo all'aptesa all'assistenza sanitaria che deve avere carattere gratuito se trattasi di indigenti e che ex art. 117 Cost. rientra nell'ambito del potere normativo delle regioni.

7. infine il *diritto di sciopero e la libertà di associazione sindacale* (che si vedranno poi).

- i DIRITTI CULTURALI

Si tratta di diritti evidentemente collegati alla libertà di manifestazione del pensiero che tutelano direttamente gli interessi con la cui protezione si realizza la libertà e lo sviluppo della cultura.

In virtù degli art. 34 e 35 Cost. sono quattro le fondamentali situazioni soggettive concernenti direttamente la cultura: libertà di arte, di scienza, di insegnamento ed il diritto all'istruzione.

Fondamentale l'**art. 33 Cost.** da cui si ricava i principii di *libertà di arte, scienza e insegnamento (comma I)*. Si tratta di qualcosa di più di quanto visto all'art. 21 tant'è che non si incontra, nelle manifestazioni di arte e di scienza, il limite del buon costume che invece esiste per le generiche manifestazione di pensiero. Per quanto riguarda la libertà di insegnamento parte della dottrina rigetta quelle tesi -sostenute anche in giurisprudenza- che vedono un ulteriore diritto *al III comma nella previsione che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo stato*. In realtà non si tratta di un diritto autonomo rispetto alla libertà di insegnamento in quanto non si vede come possa sussistere quest'ultima senza quel diritto. Per quanto riguarda la precisazione "senza oneri per lo stato" secondo lo Spagna Musso ciò non implica un divieto assoluto alla sovvenzione statale ma solo un limite posto per evitare una disparità di trattamento a favore di particolari indirizzi politico culturali.

All'**art. 34 Cost.** si riconosce un diritto all'istruzione (o allo studio). E' un tipico diritto civico che in quanto tale compete a tutti e soli i cittadini conferendo loro la pretesa che lo stato predisponga una organizzazione scolastica d'ogni organo e grado.

La maggior parte dei diritti soggettivi pubblici tutelati direttamente dalla nostra Costituzione riceve tutela indiretta anche da Dichiarazioni od accordi di diritto internazionale ai quali il nostro paese ha aderito. la loro violazione non è solo allora un illecito costituzionale ma lo è anche per il diritto internazionale.

- a) La **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo** approvata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Secondo lo Spagna Musso tale dichiarazione, non prevedendo meccanismi sanzionatori, non ha valore giuridico bensì solo etico-politico.
- b) La **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** firmata a Roma il 4 novembre 1950 e i relativi **protocolli addizionali** prevedono una commissione europea per i diritti dell'uomo ed una relativa cortei cui anche i singoli, pur con una complessa procedura, possono ricorrere. Essa ha dunque carattere giuridico.
- c) L'Italia ha poi aderito nel 1967 alla **Convenzione sui diritti politici della donna** adottata a New York nel 1953.
- d) Ancora abbiamo aderito al **Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e a quello relativo ai diritti civili e politici** di New York del '66.

Vediamo ora la condizione giuridica dello straniero in Italia.

Principio fondamentale all'**art. 10 Cost.** che rinvia appunto ai trattati internazionali.

Per quanto riguarda i diritti politici, avendo come presupposto lo status civitatis, non sono assolutamente attribuibili allo straniero.

I diritti civili invece non sono costituzionalmente garantiti allo straniero ma ciò non toglie che la legge ordinaria li possa ugualmente attribuire.

I diritti di libertà invece sono riconosciuti a tutti gli esseri umani nella nostra Costituzione.

E' vero che per alcuni diritti di libertà come il diritto di riunione la lettera della legge li attribuisce solo ai cittadini ma anche in questo caso di mancanza di tutela costit. la legge può estenderli anche agli stranieri.

La condizione di reciprocità disposta dall'**art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale** si applica solo in caso che non contrasti con la materia costituzionale.

Sono attribuiti nella Costituzione allo straniero :

Il diritto di asilo politico . ex **art. 10 Cost.** qualora nel suo paese non possa ottenere

l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Il divieto di estradizione dello straniero per reati politici in analogia al divieto di estradizione del cittadino ex **art. 26 Cost.** l'unica deroga deriva dalla **legge Costituzionale 21 giugno 1967 n. 1** per il delitto di genocidio.

§ 5: GLI ORGANI COSTITUZIONALI

Gli organi costituzionali sono gli organi, menzionati nella Costituzione, che consentono alla persona giuridica dello Stato di agire.

Gli organi costituzionali sono:

- indipendenti tra loro
- in posizione paritaria
- in rapporto, non gerarchico, di reciproco controllo.

Non tutti gli organi menzionati nella Costituzione sono considerati "costituzionali"; a titolo esemplificativo, non sono tali: il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il Consiglio Supremo di difesa, ecc.

Sono attributi essenziali di un organo costituzionale:

- la circostanza che il loro venire meno determina o la sospensione dell'attività statale, oppure l'alterazione del tipo di regime
- la partecipazione alla funzione di indirizzo politico (punto non condiviso da tutti gli autori).

Si considerano organi costituzionali:

- il CORPO ELETTORALE
- il PRESEDENTE DELLA REPUBBLICA
- la CAMERA DEI DEPUTATI e il SENATO DELLA REPUBBLICA (c.d. parlamento)
- il PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
- il GOVERNO
- la CORTE COSTITUZIONALE
- il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)
- altri organi costituzionali si trovano nell'ordinamento regionale.

Gli organi costituzionali, strutturalmente, possono essere articolati in altri organi.

IL CORPO ELETTORALE

Il corpo elettorale è un sottoinsieme del popolo. Ad esso l'ordinamento costituzionale attribuisce tre potestà:

- elettorato attivo e passivo
- iniziativa legislativa
- referendum.

L'appartenenza al corpo elettorale risulta da appositi elenchi (le liste elettorali) che devono essere compilati e aggiornati da ogni Comune, limitatamente ai residenti sul proprio territorio.

Il corpo elettorale, assieme ai partiti politici e alla pubblica opinione contribuisce a determinare la politica nazionale (si dà per scontato che la volontà di tutto il popolo coincide con quella del corpo elettorale).

Il corpo elettorale è organo collegiale. Le sue funzioni sono:

- dare un indirizzo politico

- preposizione di alcune persone ai pubblici uffici.

La volontà attribuita al corpo elettorale è determinata secondo un principio maggioritario (all'organo si imputa la volontà espressa dalla maggioranza dei suoi membri).

Il DIRITTO DI VOTO è concesso a tutti i maggiorenni. Il diritto di voto è un diritto pubblico soggettivo. A diciotto anni, quindi, è possibile votare in tutte le elezioni per le quali non sia fissato un limite di età superiore (come, per esempio, è previsto per l'elezione dei senatori).

Nelle elezioni politiche non è fissata una percentuale minima (QUORUM) di partecipanti al voto che ne rendono legale il risultato. Il diritto di elettorato attivo (o di voto) ha le caratteristiche che seguono:

- le elezioni sono a suffragio universale (cio, possono votare tutti i cittadini maggiorenni)
- il voto è segreto;
- non è ammesso il voto per procura o per corrispondenza; soli in casi gravi (ad esempio, malattia) è consentito che un elettore sia assistito da un altro elettore;
- ogni elettore ha diritto ad un solo voto; in aggiunta, tutti i voto hanno il medesimo valore; non sono consentiti il voto plurimo (cioè avere più di un voto) e il voto multiplo (cioè votare in più circoscrizioni).

Secondo l'art. 48 Cost. il voto è un dovere civico, non solo un diritto. Sono previste sanzioni assai poco rilevanti in caso di mancato esercizio del diritto:

- affissione su un albo comunale di coloro che non hanno votato
- inserimento, nel certificato di buona condotta, della formula "non ha votato".

Praticamente, il mancato esercizio del diritto di voto non comporta alcuna conseguenza negativa: non si perde il diritto stesso, non viene messo a rischio il rapporto di lavoro subordinato con lo Stato.

Recarsi alle urne è un dovere civico, tuttavia è perfettamente legittimo non esprimere alcuna preferenza e lasciare "bianca" la scheda elettorale.

L'elettorato attivo è escluso nei seguenti casi:

- incapacità civile
- sentenza penale irrevocabile di condanna
- indegnità morale.

A titolo esemplificativo non possono votare:

- il fallito (ma solo per la durata di cinque anni)
- il condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici.

I detenuti sottoposti a misure di custodia cautelare, quindi, possono liberamente votare. Va, poi, ricordato che chi non è cittadino italiano non può votare.

I cittadini residenti all'estero hanno diritto di voto, ma il concreto esercizio di tale diritto necessita che costoro si rechino in Italia, nel comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

L'elettorato passivo è il diritto di accedere ad una carica pubblica elettiva. Di solito, colui che gode dell'elettorato attivo ha la capacità di essere eletto. Vi sono tuttavia dei limiti:

- per essere eletti deputati bisogna aver compiuto 25 anni;
- per essere eletti senatori bisogna aver compiuto 40 anni.

Vi sono poi alcune cause di incompatibilità che implicano che chi ricopre un determinato incarico non può anche accedere alla carica elettiva. L'eventuale elezione non è nulla, tuttavia, l'eletto deve scegliere tra la carica elettiva e l'incarico incompatibile.

Il corpo elettorale esercita collegialmente la potestà di iniziativa legislativa a norma dell'art. 71 Cost.. Almeno cinquantamila elettori possono proporre al Parlamento un progetto di legge redatto in articoli.

Differente è, invece, il DIRITTO DI PETIZIONE. Tale diritto spetta ai cittadini, non al corpo elettorale. Ogni cittadino, anche se non compreso nel corpo elettorale, può rivolgersi alle Camere per chiedere che vengano varati alcuni provvedimenti legislativi, oppure può esporre necessità comuni (non individuali) che richiedono appositi provvedimenti.

Fino ad oggi, sia il diritto di petizione che la potestà di iniziativa legislativa hanno avuto scarsa importanza

Il DIRITTO DI VOTO è concesso a tutti i maggiorenni. Il diritto di voto è un diritto pubblico soggettivo. A diciotto anni, quindi, è possibile votare in tutte le elezioni per le quali non sia fissato un limite di età superiore (come, per esempio, è previsto per l'elezione dei senatori).

Nelle elezioni politiche non è fissata una percentuale minima (QUORUM)